PARIFICAZIONE ALLE CARTELLE FONDIARIE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA "SEZIONE SPECIALE PER IL CREDITO ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE" PRESSO LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Art. unico

Le obbligazioni emesse dalla "Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie" presso la Banca nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, al decreto ministeriale 17 aprile 1948 ed alla legge 16 aprile 1954, n. 135, sono parificate, ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonche' gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni della detta Sezione.

Versione in vigore dal 14 dicembre 1967, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni emesse dalla "Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie" presso la Banca nazionale del lavoro
Estremi	Legge 31 ottobre 1967, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/parificazione-alle-cartelle-fondiarie-delle-obbligazioni-emesse-dalla/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it